

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 187

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, SATTA

il 20 luglio 2020

Disciplina delle unità di progetto, degli uffici speciali e dell'Avvocatura regionale. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge la Regione intende disciplinare le unità di progetto, istituire gli uffici speciali ed istituire l'Avvocatura regionale.

In particolar modo, l'istituzione degli uffici speciali è diretta ad introdurre una struttura organizzativa che, a differenza delle unità di progetto, svolga funzioni non aventi carattere temporaneo ma che, per loro natura, devono essere esercitate con modalità che garantiscono il diretto rapporto con l'organo politico e che non possono sottostare ad un direttore generale, come imposto dalla normativa dell'Unione europea e statale.

Si vedano ad esempio i seguenti casi:

- a) la disciplina del responsabile della prevenzione della corruzione prevista dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- b) la disciplina del responsabile della protezione dei dati prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- c) la funzione del controllo strategico prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59);

- d) la funzione di autorità di audit, prevista dall'articolo 127 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Attraverso un intervento di modifica della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), si prevede all'articolo 1, la modifica dell'articolo 12 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo tra le strutture organizzative le unità di progetto e gli uffici speciali e si definisce il carattere temporaneo delle unità di progetto, e quello dello svolgimento di funzioni specifiche per gli uffici speciali.

All'articolo 2, attraverso la modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, si propone di disciplinare le modalità di istituzione, modifica e soppressione delle unità di progetto e degli uffici speciali.

All'articolo 3 si modifica l'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo che ai dirigenti possano competere anche le funzioni di direzione delle unità di progetto e degli uffici speciali.

All'articolo 4 si introduce l'articolo 26 bis che definisce i compiti del direttore dell'ufficio speciale.

All'articolo 5 si prevede la riorganizzazione dell'ufficio deputato alla rappresentanza e difesa legale della Regione e delle relative funzioni, svolte, sin dall'anno 1977, per effetto della competenza attribuita a detta Direzione generale dalle norme sull'organizzazione amministrativa della Regione (legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), dagli avvocati della Direzione generale dell'Area legale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato).

In particolare si detta una disciplina coerente con l'articolo 23 della legge professionale forense del 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che ha indicato quali requisiti necessari per l'esercizio della professione legale da parte di enti pubblici:

- a) l'esistenza di un ufficio legale, costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura;
- b) la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta per gli avvocati;
- c) l'esercizio nell'interesse dell'ente soltanto dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziarla.

Inoltre, si richiama la necessaria applicazione dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per garantire le esigenze di indipendenza, autonomia e flessibilità nello svolgimento dell'attività legale, richiamate dall'articolo 23 della legge n. 247 del 2012, è previsto l'adeguamento dell'organizzazione dell'ufficio legale mediante una disciplina che, con le modalità di cui all'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, tenga conto delle peculiarità dell'attività svolta e delle esigenze sopra indicate.

All'articolo 6 si prevede la norma finanziaria, per cui la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'articolo 7 si prevede l'immediata entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico finanziaria

Il presente disegno di legge istituisce l'Avvocatura regionale (articolo 5, comma 1) in sostituzione dell'attuale Direzione generale dell'Area legale che, ai sensi della normativa vigente, verrà soppressa con deliberazione della Giunta regionale, e prevede l'istituzione del ruolo professionale degli avvocati regionali.

L'applicazione della legge è prevista tramite il personale attualmente in servizio presso la struttura, con costi che, fino all'attuazione dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, rimarranno disciplinati dalle disposizioni in vigore. La spesa per l'attuazione del predetto articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, in ogni caso, risulta già autorizzata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 48 del 2018 (legge di stabilità 2019).

Detti costi gravano attualmente sui capitoli relativi a "Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale" nonché sui capitoli destinati al pagamento dei compensi professionali dovuti agli avvocati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e della deliberazione della Giunta regionale n. 14/23 del 23 marzo 2016.

In particolare, agli avvocati della Regione sono corrisposti i compensi professionali recuperati dall'Area legale dalle controparti condannate dal Giudice al relativo pagamento. Tali risorse vengono versate sul capitolo EC362.055 correlato al corrispondente capitolo di spesa SC01.0207 destinato al pagamento dei compensi agli Avvocati e Procuratori del servizio legislativo a titolo di diritti ed onorari relativi a controversie che non abbiano comportato la soccombenza dell'Amministrazione regionale (ex articolo 47, commi 9 bis e 9 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e deliberazione della Giunta regionale n. 14/23 del 23 marzo 2016).

La corresponsione di tali compensi, effettuata in favore degli aventi diritto al netto degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'Amministrazione nonché degli oneri a carico dei lavoratori, non comporta alcun costo a carico della Regione.

Le ulteriori risorse corrisposte agli avvocati gravano sul capitolo SC01.0229 relativo ai compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014 e della deliberazione della Giunta regionale n. 14/23 del 23 marzo 2016.

La misura di tale spesa, determinata con provvedimento amministrativo in misura fissa non superabile ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, non è quindi variata dal presente testo normativo. Anche tali onorari a carico dell'Amministrazione sono corrisposti decurtando dallo stanziamento insuperabile previsto gli oneri riflessi e l'Irap a carico dell'Amministrazione nonché gli oneri a carico del lavoratore.

Da quanto sopra deriva l'invarianza di oneri, in fase di prima applicazione, meglio espressa nell'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, che prevede il funzionamento dell'ufficio ad invarianza di pianta organica rispetto a quella attuale, fino all'attuazione dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998.

L'attivazione delle procedure per la copertura di eventuali ulteriori posti in pianta organica rispetto a quelli di prima assegnazione necessita di atti di programmazione analoghi a quelli del resto dell'Amministrazione regionale e come tali verranno trattati e saranno comunque analizzati in

coerenza con le previsioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 52/35 del 23 dicembre 2019 concernente "Art. 15 legge regionale 13.11.1998, n. 31. Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021. Determinazione della capacità assunzionale della Regione".

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale
n. 31 del 1998 (Strutture organizzative)

1. Nell'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1 le parole: "e servizi" sono sostituite dalle parole: ", servizi, unità di progetto e uffici speciali";
- b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Le unità di progetto sono strutture organizzative temporanee che possono essere istituite per il conseguimento di obiettivi specifici anche intersettoriali.
5 ter. Gli uffici speciali sono strutture organizzative che possono essere istituite per l'adempimento di funzioni specifiche rese obbligatorie dalla legislazione dell'Unione europea o statale vigente.";
- c) nel comma 6 le parole: "e ai servizi" sono sostituite dalle parole: ", ai servizi, alle unità di progetto e agli uffici speciali".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 31 del 1998
(Strutture dell'Amministrazione regionale)

1. Nell'articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Le unità di progetto sono istituite, modificate o soppresse con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento, e la composizione.

7 ter. Gli uffici speciali sono istituiti, modificati o soppressi con deliberazione della Giunta regionale che ne stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento, e la composizione.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale
n. 31 del 1998
(Qualifica dirigenziale e relative funzioni)

1. All'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

" c bis) di direzione delle unità di progetto;
c ter) di direzione degli uffici speciali."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 31 del 1998 (Compiti del direttore dell'ufficio speciale)

1. Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 31 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 26 bis (Compiti del direttore dell'ufficio speciale)

1. Il dirigente cui sono conferite funzioni di direttore dell'ufficio speciale, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, attua gli obiettivi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 5

Istituzione dell'Avvocatura regionale della Sardegna. Modifiche agli articoli 28 e 47 della legge regionale n. 31 del 1998

1. Per la rappresentanza, la difesa dell'Amministrazione regionale e l'attività di consulenza legale è istituita l'Avvocatura regionale.

2. L'Avvocatura regionale è un ufficio autonomo e indipendente posto alle dirette ed esclusive dipendenze del Presidente della Regione.

3. L'Avvocatura provvede in particolare:

- a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale;
- b) alla difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;
- c) alla formulazione di proposte alla Giunta

- regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;
- d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario nel caso di assenza di professionalità interne e, comunque, con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dal territorio della Regione;
 - e) a formulare i pareri legali richiesti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale, dagli assessori regionali e dalle rispettive direzioni generali;
 - f) a esprimere parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia.

3. Le funzioni di coordinatore dell'Avvocatura regionale sono svolte da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori da almeno tre anni. L'avvocato coordinatore è, inoltre, scelto tra gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale iscritti al relativo albo da almeno cinque anni oppure tra gli esterni, in possesso di analoga abilitazione e anzianità nell'esercizio effettivo della professione se dotati di ampia e comprovata esperienza nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni, ed è nominato per un periodo massimo di cinque anni con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del Presidente della Regione. Il coordinatore dell'Avvocatura regionale nomina tra gli avvocati dipendenti dell'Avvocatura il vicario.

4. Su proposta del Presidente della Regione, la Giunta regionale con apposita deliberazione, individua il contingente organico dell'Avvocatura regionale e delle posizioni professionali necessarie al suo funzionamento e iscrive gli avvocati in apposito ruolo professionale stabilendo preventivamente i requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio senza danno per la Regione, gli avvocati dell'Amministrazione regionale iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio

decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 31 dicembre 2012, n. 247, del 2012, sono assegnati d'ufficio all'Avvocatura regionale e fanno parte di diritto del relativo contingente organico se in possesso del requisito di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 e sono iscritti nell'apposito ruolo professionale.

5. Il rapporto di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura regionale è disciplinato in maniera distinta nell'ambito del contratto di comparto ai sensi dell'articolo 58, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998. Agli avvocati dell'Avvocatura regionale si applica l'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo 9 del decreto legge n. 90 del 2014 e nella misura indicata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione.

6. L'esercizio della funzione di avvocato dell'Avvocatura regionale si ispira ai canoni di piena indipendenza, autonomia, esclusività e stabilità nella trattazione degli affari legali. Fino all'attuazione delle disposizioni che prevedono il ruolo unico del sistema Regione, gli avvocati in servizio presso l'Avvocatura regionale devono essere dipendenti della Regione e alla stessa legati da un rapporto organico diretto ed esclusivo.

7. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998 è soppresso.

8. Al comma 9 bis dell'articolo 47 della legge regionale n. 31 del 1998, le parole: "dell'area legale" sono sostituite dalle seguenti "dell'Avvocatura regionale della Sardegna".

9. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio può essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per gli anni da 2020 a 2022. Agli stessi oneri si provvede, per i medesimi anni, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse annualmente stanziare, per tali finalità, in conto della missione 01 - programmi 10 e 11 - titolo 1 del bilancio regionale per i singoli anni.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 17 giugno 2020**

Oggetto	Disciplina delle unità di progetto, degli uffici speciali e dell'avvocatura regionale. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione)
Proponente	Presidente della Regione e Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge introduce la disciplina degli uffici speciali, ridisciplina le unità di progetto e istituisce l'avvocatura regionale.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

Si veda peraltro quanto indicato al punto 1.3.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Rispetto alla previsione all'**art. 5** comma 4, per cui *“Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza in giudizio senza danno per l'amministrazione, gli avvocati dell'amministrazione regionale iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 247 del 2012, sono assegnati d'ufficio all'avvocatura regionale e fanno parte di diritto del relativo contingente organico se in possesso del requisito di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998 e sono iscritti nell'apposito ruolo professionale”* si consideri che il Governo ha proposto ricorso avverso l'art. 21, comma 1, della legge regionale del Lazio

28 dicembre 2018, n.13 (ricorso n. 40 dell'8 marzo 2019, pubblicato in GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 21 del 22-5-2019) che prevedeva, tra l'altro, che “... *gli avvocati già in servizio presso la struttura di cui all'articolo 553-bis del Reg. reg. 1/2002 all'atto della costituzione del ruolo professionale dell'Avvocatura regionale di cui all'articolo 10-bis della L.R. 6/2002, come modificata dalla presente legge, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo professionale e sono assegnati all'Avvocatura regionale, previa apposita selezione tecnico-pratica svolta secondo criteri e modalità da disciplinare nell'ambito del citato Reg. reg. 1/2002, mantenendo la categoria in possesso al momento della selezione*”.

La norma proposta, peraltro, si differenzia giacché fa un esplicito richiamo a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 della legge n. 247 del 2012 (che fa salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della legge professionale), nonché al requisito dell'esercizio effettivo dell'attività professionale per almeno tre anni (come previsto dal comma 3, dell'art. 47 della legge regionale n. 31 del 1998).

La norma della Regione Lazio risulta successivamente abrogata e dunque, difficilmente, la Corte si esprimerà nel merito della questione.

Si evidenzia peraltro che norme simili a quella proposta sono state approvate da altre Regioni e non sono state impugnate dal Governo già prima dell'entrata in vigore della clausola di salvaguardia fissata dalla legge professionale forense cui sopra si è fatto cenno. Si vedano a titolo di esempio:

- a) Art. 19, Legge regionale Lombardia 7 luglio 2008 n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)

“1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione regionale, avanti la magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, è istituita l'avvocatura regionale.

2. L'avvocatura provvede in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione regionale;

b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale;

c) alla formulazione di proposte alla Giunta regionale, di concerto con i direttori competenti, circa l'opportunità e/o necessità di promuovere, resistere o abbandonare giudizi, anche formulando pareri e consulenze;

d) a formulare alla Giunta regionale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla circoscrizione del tribunale di Milano e del tribunale amministrativo della Lombardia.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. La Giunta regionale, con apposito atto, provvede alla definizione di ulteriori funzioni, alla individuazione delle posizioni professionali necessarie, alle graduazioni delle medesime posizioni e all'individuazione dell'avvocato coordinatore.

4. La Giunta regionale, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi e le finalità di cui alla L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2007) e nell'ottica di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), procede all'iscrizione dei titolari delle posizioni di cui al comma 3 in apposito ruolo professionale. I requisiti e le modalità per accedere al ruolo medesimo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, il personale interessato all'iscrizione al ruolo professionale è quello in servizio all'entrata in vigore della L.R. 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008) presso l'Avvocatura regionale, che abbia esercitato con profitto patrocinio professionale a favore della Regione”.

b) Legge regionale Molise, 23 marzo 2010, n. 10 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale), art. 11-bis, comma 5
“In fase di prima applicazione, la figura professionale di avvocato è riconosciuta ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione regionale in possesso del profilo professionale giuridico-legale che sono iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati e che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la struttura dirigenziale della Giunta regionale competente in materia di Avvocatura regionale”.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Si valuti se precisare il trattamento economico massimo dell'Avvocato coordinatore con una disposizione del seguente tenore:

“Al coordinatore dell'avvocatura regionale è corrisposto un trattamento economico complessivo che, in ogni caso, non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti generali della Regione.”

Si valuti se prevedere che il ricorso all'esterno avvenga nei limiti complessivi percentuali del 20 per cento dei direttori generali ai sensi dell'art. 29, comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998, con una norma del seguente tenore:

“Il conferimento delle funzioni di coordinatore dell'avvocatura regionale all'esterno è computato nel limite percentuale complessivo di cui al comma 1, articolo 29 della legge regionale n. 31 del 1998.”.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.


3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si omette la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale

 CURTO SILVIA
17.06.2020
16:35:39 UTC



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disciplina delle unità di progetto, degli uffici speciali e dell’avvocatura regionale. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione)”.

Relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016

Il disegno di legge non è attuabile in modalità digitale, trattandosi di disposizioni relative all’organizzazione interna dell’Amministrazione regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disciplina delle unità di progetto, degli uffici speciali e dell’avvocatura regionale. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione)”.

Elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016

Il disegno di legge non comporta oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, trattandosi di disposizioni relative all’organizzazione interna dell’Amministrazione regionale.